

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

PER

.....

PREMESSO che:

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale 10 luglio 2018 - n. XI/64, declina cinque priorità che caratterizzano trasversalmente l'azione amministrativa: tra queste, riveste particolare rilievo la sostenibilità quale elemento strategico e distintivo dell'azione amministrativa e come occasione per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. In particolare le azioni prioritarie previste dal PRS sono: la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio come fattore di sviluppo dei territori, la mitigazione e il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici; il miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure integrate in diversi campi di intervento e la responsabilizzazione dei vari soggetti pubblici e privati attivi nella regione; il miglioramento della qualità del sistema dei trasporti, attraverso lo sviluppo di una mobilità a basso impatto ambientale, integrata, sicura, e un sistema infrastrutturale efficiente in grado di rispondere alle esigenze del territorio; lo sviluppo della infrastruttura verde regionale, intesa quale sistema unitario di aree naturali, semi-naturali e agricole, da conservare nella sua continuità territoriale, a garanzia dell'equilibrio ecologico-ambientale del territorio lombardo nel suo insieme; l'integrazione delle politiche urbanistico/territoriali con quelle di qualità delle acque e difesa dal rischio idraulico promuovendo lo sviluppo e la

riqualificazione orientata alla tutela della risorsa idrica, degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del consumo di suolo ed alla resilienza dei sistemi territoriali; il perseguimento dell'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della concreta applicazione della legislazione regionale in materia, quale riferimento primario per le politiche urbanistiche per ridurre la dispersione urbana e orientare lo sviluppo insediativo secondo criteri di sostenibilità ambientale; la Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile in attuazione dell'Agenda ONU 2030;

- gli obiettivi di Sostenibilità così come sopra elencati sono ripresi e declinati in particolare alle Missioni 3, 8, 9, 10, 11, 17 della sezione del PRS denominata "Area Territoriale";
- ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale (l.r. statutaria n. 1/2008) le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza di Regione;
- Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia hanno istituito la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell'art. 12 cod. civ. con D.P.G.R. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986;
- la Fondazione, in quanto costituita da fondatori pubblici, è espressione della scelta da parte dei soggetti stessi di svolgere attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- con la legge regionale n. 69 del 9 dicembre 1989 "Contributo della Regione Lombardia alla "Fondazione Lombardia per l'Ambiente" s.m.i., si stabilisce che la Giunta Regionale è tenuta a stipulare un apposito atto di convenzione con la Fondazione che fissi come regolare i rapporti con la Fondazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del suo statuto Fondazione Lombardia per l'ambiente:

- svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, con specifica considerazione per gli aspetti attinenti alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;
- organizza, con particolare riferimento al territorio della Regione Lombardia, dell'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale;

- svolge studi, ricerche ed attività formative con particolare riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di Regione Lombardia;
- Allo scopo di promuovere la formazione nel campo ambientale, la Fondazione potrà programmare corsi, convegni, seminari e tutte quelle iniziative che si rendessero utili per diffondere una moderna cultura dell'ambiente;
- può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni pertinenti le proprie finalità.

DATO ATTO che Regione Lombardia

- ha emanato la legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, che all'art. 1 stabilisce che in attuazione dell'art. 48 dello Statuto Regionale, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui all'allegato A1 e A2, in cui la Fondazione Lombardia per l'Ambiente è inserita;
- ha emanato la legge regionale n. 14 del 6 agosto 2010 "Interventi di razionalizzazione sul Sistema Regionale", che conferma la partecipazione al Sistema Regionale della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, nell'Allegato A2;
- ha emanato la legge regionale di stabilità n. 24 del 30/12/2019 con la quale ha confermato il versamento del contributo regionale per le attività di interesse istituzionale svolte da Fondazione Lombardia per l'Ambiente per il triennio 2020-2022;
- ha emanato la legge regionale di stabilità n. 26 del 28/12/2020 con la quale ha confermato il versamento del contributo regionale per le attività d'interesse istituzionale svolte da Fondazione Lombardia per l'Ambiente per l'anno 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Dirigente competente della Direzione Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia (di seguito anche RL)

E

Fondazione Lombardia per l'Ambiente, con sede legale in via Pola, 12 – 20124 Milano, codice fiscale n. 08365380156, nella persona del Presidente e legale rappresentante Matteo Fumagalli, domiciliato per la carica presso la Sede di FLA (di seguito anche FLA)

Di seguito congiuntamente denominate “Parti”

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità dell'accordo e attività)

Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente (d'ora in avanti “Le parti”) riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di sviluppare attività di ricerca e formazione sulle tematiche di tutela e valorizzazione dell'ambiente e dello Sviluppo Sostenibile al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali in materia di promozione dell'ambiente e del benessere della collettività, ad esso ispirando la collaborazione che si esprime nelle seguenti attività di interesse comune, ulteriori rispetto al Programma delle attività istituzionali

.....
.....

Le parti realizzeranno le seguenti attività:

Per Regione:

Per Fondazione:

Art. 2

(Risorse)

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'art. 1, mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art.1 Regione Lombardia prevede l'impegno del personale della Direzione Generale come specificato nella tabella seguente:

Tabella 1

Voci di costo RL	Costo unitario giornaliero	Impegno nell'ambito dell'Accordo	Costo totale
	(in Euro)	(n. giornate)	(in Euro)
Totale costi RL			

L'importo di euro, stimato per i costi di personale interno, non costituisce emolumento aggiuntivo per lo stesso personale.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art.1. FLA prevede l'impegno del proprio personale amministrativo e di personale specializzato individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, i cui costi sono specificati nella tabella seguente:

Tabella 2

Voci di costo FLA	Costo unitario giornaliero	Impegno nell'ambito dell'Accordo	Costo totale
	(in Euro)	(n. giornate)	(in Euro)
A- Totale costi interni coperti dal co-finanziamento FLA	€		
Esperti			
Esperti			
B - Totale costi esterni FLA	€		

Quadro FLA (Esempio)			
C - Totale costi interni FLA commisurati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente accordo e coperti dal rimborso di Regione Lombardia	€		
D - Totale costi FLA (A+B+C)	€		

La collaborazione si attua anche attraverso azioni svolte congiuntamente tra le parti, che, sin da ora, individuano negli uffici della Direzione Generale la sede per lo svolgimento delle attività che necessitano della presenza congiunta delle medesime parti.

Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso a Palazzo Lombardia del personale di FLA, avviene attraverso il rilascio di un apposito badge "visitatore abituale". FLA è tenuta a richiedere alla competente struttura della Giunta l'autorizzazione di tali accessi e a informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'accordo)

Sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente accordo ed in particolare, del coordinamento delle attività di competenza e della verifica dei risultati delle congiunte azioni esplicitate al precedente art. 1:

- per RL, Dirigente pro temporedella Direzione Generale
- per FLA

Art. 4

(Modalità di rimborso)

Il valore complessivo relativo alle diverse attività indicate all'art. 1, connesse alla realizzazione delle finalità del presente Accordo, è di circa euro (Totale Tabella 1 + Totale Tabella 2)

Le Parti finanziano, ognuna per la parte di propria competenza, i costi relativi al personale interno di cui all'art. 2 del presente accordo, ad esclusione dei costi riportati al punto C della Tabella 2, nonché le spese generali connesse alle attività oggetto di collaborazione, come individuate nella tabella all'art. 2 dell'accordo stesso.

Le parti riconoscono reciprocamente che le attività e i relativi costi oggetto del presente accordo sono distinti ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel Programma attività istituzionali 202.... approvato con d.g.r. del ...: a tale proposito FLA, qualora sia previsto il rimborso a carico di Regione Lombardia, organizza la contabilità secondo schede di progetto per dare evidenza per conto contabile e codice progetto dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente accordo.

Il valore dell'apporto di Regione Lombardia, per le attività di sua competenza, è a carico del bilancio regionale ed è pari ad euro (Tabella 1); il valore dell'apporto di FLA, per le attività di sua competenza, è di euro ed è coperto con risorse proprie (Punto A - Tabella 2).

RL procederà al rimborso di quota parte delle spese sostenute da FLA per la realizzazione delle attività del presente accordo, fino ad un massimo di euro come specificato nella tabella 2 dell'art. 2 (Totale B + Totale C), comprensivo dei costi esterni e dei costi interni commisurati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente accordo sostenuti da FLA, previa analitica rendicontazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, così come individuato al precedente art. 3.

La quota di rimborso a carico di RL è assicurata dalle risorse iscritte a bilancio regionale previste al capitolo per l'annualità di competenza della Direzione

Il rimborso non è dovuto nel caso in cui le parti finanzino equamente le attività e non si verifichino ulteriori spese.

Regione Lombardia procederà al suddetto rimborso con le seguenti modalità:

- Euro entro il, alla consegna da parte di FLA della relazione intermedia delle attività svolte e della relativa rendicontazione secondo quanto previsto all'articolo 1;
- Euro entro il, alla consegna da parte di FLA della relazione conclusiva delle attività svolte e della relativa rendicontazione.

Art. 5

(Durata)

Il presente accordo, approvato con Decreto n. del, ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino al

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte.

Qualora alla scadenza del presente accordo, le parti debbano proseguire la collaborazione per le stesse finalità di cui all'art. 1, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di

bilancio, proseguire la collaborazione, attraverso ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

Articolo 6 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. La Fondazione si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua FLA nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto Ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, FLA, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta regionale (come da contenuto dell'All. A1 della d.g.r. 812 del 19.11.2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'Ente, decorso il quale lo stesso Ente potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

6. Qualora la Fondazione ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Art. 7

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 9

(Definizione delle controversie)

Regione Lombardia e FLA si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Il Dirigente competente

Per Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Il Presidente